

Regolamento gestione quote

Modifiche approvate in data 18.12.2017

Art 1. Premesse

1. Ai sensi dell'art. 5, c. 2, della Legge 24 Giugno 1923 n. 1395 il Consiglio dell'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo annuale."
2. Secondo l'art. 18 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 "Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli Iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta la modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli Iscritti per le spese di cui al presente articolo."
3. Ai sensi dell'art. 37 del R.D. 2537/1925 il Consiglio dell'Ordine "determina il contributo annuale da corrisponderci ad ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale (articoli 14 e 18), nonché le modalità del pagamento del contributo" (art. 50).
4. Secondo quanto previsto dall'art. 50 di predetto R.D. 2537/1925, "I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini (artt. 18 e 37) debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta ai limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'Iscriuto dimostri di aver pagato le somme dovute."
5. In base all'art. 7 del D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382 "Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari".
6. La Legge 3 agosto 1949 n. 536 all'art. 2 recita: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nei termini stabiliti dai Consigli medesimi."
7. Il Codice deontologico degli Architetti P.P.C, A iunior e P. iunior italiani, di seguito, per brevità, "Codice deontologico", all'art. 4 comma 6, *Obblighi nei confronti della professione*, recita: Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.

Art 2. Definizione di contributo annuale d'iscrizione

1. Per "contributo annuale di iscrizione", di seguito "quota", deve intendersi l'importo che ogni iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Pordenone, di seguito, per brevità, "Ordine", deve versare annualmente, fino al momento della cancellazione dall'Albo.
2. Le richieste di cancellazione dall'Albo devono essere presentate all'Ordine entro il 31 dicembre dell'anno solare di ultima iscrizione.

Art 3. Determinazione dell'importo e termine di adempimento

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dell'Ordine definisce con proprio atto:
 - a. l'importo della quota relativo all'anno successivo;
 - b. il termine ultimo per effettuare il versamento;
 - c. le modalità di versamento;
 - d. la quantificazione del contributo per le spese vive amministrative sostenute dall'Ordine per la gestione delle procedure per la gestione dell'omesso pagamento.
2. Il termine ultimo per effettuare il versamento della quota viene comunicato tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ordine; per i nuovi iscritti le modalità verranno comunicate al momento dell'effettiva iscrizione.
3. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine, ma, al contrario, dà luogo a giudizio disciplinare a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.

4. Il pagamento oltre il termine di cui al presente articolo della sola quota d'iscrizione non comporta l'automatica regolarizzazione della posizione debitoria dell'iscritto, che è comunque tenuto a saldare nei confronti dell'Ordine tutte le somme dovute secondo il presente Regolamento.

Art 4. Mancato versamento nei termini stabiliti

1. Decorso inutilmente il termine di adempimento così come stabilito dall'art. 3, l'iscritto deve corrispondere, oltre all'importo della quota, una somma ulteriore rappresentata dalle spese vive amministrative sostenute per la gestione dell'omesso pagamento oltre che dagli interessi legali maturati dal giorno del termine del pagamento.

2. La procedura adottata dall'Ordine in caso di mancato versamento nei termini e modi di cui all'art. 3, è la seguente:

- a. entro trenta giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato all'art. 3, l'Ordine invia all'iscritto una prima comunicazione, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, contenente: i) il sollecito al pagamento della quota, ii) l'importo delle spese amministrative, iii) le aliquote di calcolo degli interessi, iv) la data di scadenza entro la quale saldare quanto indicato;
- b. una volta spirato il termine di cui alla precedente lett. a) senza che l'iscritto abbia versato quanto indicato nella comunicazione di cui alla lettera a), l'Ordine provvede entro ulteriori trenta giorni ad inviare un secondo sollecito, tramite posta elettronica certificata o raccomandata A/R, nel quale saranno indicati i nuovi importi e la nuova scadenza;
- c. decorso inutilmente anche il termine di cui alla lettera b), il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina il nominativo dell'iscritto inadempiente. Il Presidente del Consiglio di Disciplina avvia il procedimento disciplinare, che potrebbe concludersi con la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto e l'avvio della procedura per la riscossione coatta delle somme dovute dall'iscritto;
- d. dal momento della comunicazione al Consiglio di Disciplina, di cui alla lettera c), ogni decisione in merito viene presa dallo stesso Consiglio di Disciplina nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, *Podestà disciplinare*, del Codice deontologico e nei limiti previsti dalla legge.

Art 5. Norme finali

1. Il presente Regolamento è stato modificato ed approvato dal Consiglio.

2. Il Regolamento non ha scadenza e qualsiasi modifica e/o integrazione deve essere deliberata dal Consiglio.

3. Il Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ordine e viene consegnato a tutti i nuovi iscritti all'albo degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pordenone.